

## **La giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di “truffa informatica”.**

**Avv. Giuseppe Campanelli. Foro di Roma.**

Il reato di frode informatica, previsto e punito dall'art 640 ter del codice penale venne introdotto nel codice penale in applicazione dall'art. 10 della L. 547/93.

La norma in questione, generatasi sull'onda della seduttiva curiosità indotta dall'eco dei primi computer crimes, pur appalesandosi nominalmente come una risposta del diritto positivo alla demonizzata modernizzazione del modus operandi della criminalità, venne in realtà a caratterizzarsi come un mero e residuale adeguamento al nuovo rapporto uomo - macchina degli usuali criteri interpretativi delle fattispecie più “classiche”.

La normativa non poteva certamente definirsi priva di pregio, anche in forza delle concrete innovazioni apportate con la introduzione degli artt. 615 ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) 615 quater (detenzione e diffusione abusivi di codici di accesso ai sistemi informatici e telematici) e soprattutto 615 quinques (diffusione di programmi diretti ad interrompere o a danneggiare un sistema informatico).

E certamente non pare di scarsa importanza pratica la introduzione dell'art. 266 bis c.p.p. che estese la preesistente disciplina delle intercettazioni telefoniche al “flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici”, e ciò è ancor più rilevante ove si tenga conto della possibilità di “intercettazioni” di traffico internet, mail o di fax.

Ciò posto, occorre rimarcare come non sia assiomatica la tesi di chi afferma che spesso all'agghiindamento della forma corrisponde uno svuotamento del contenuto, soprattutto ove si consideri che finalità e funzione della norma penale non possono prescindere dalla concreta applicazione della stessa.

Si è così verificata, anche sul piano applicativo giudiziale, quella stessa distorsione concettuale che, in tema di analisi criminologica, Anna Massimini ebbe ad individuare tempo addietro in un fondamentale editoriale intitolato “Genesi della criminalità informatica, un approccio criminologico classico”, disponibile in rete.

Ovvero, ci si è accostati con i consolidati parametri valutativi delle figure di reato tradizionali a fattispecie di dirompente novità.

In buona sostanza, la giurisprudenza si è in concreto orientata ad adeguare le singole fattispecie suscettibili di caratterizzazione “potenzialmente” riconducibile ai reati a matrice informatica ai casi emersi in riferimento alle classiche figure di reato (danneggiamento, falso, truffa, estorsione).

Immediata conseguenza di tale generalizzato orientamento è la scarsa rilevanza numerica della casistica, che, per onestà, deve tuttavia essere motivazionalmente riportata anche ad una serie di altri fattori, gestionali o conciliativi che, in molti casi, hanno potuto prevenire l'insorgere di un

giudizio penale.

In tale prospettazione deve intendersi la piccola provocazione del titolo dove la generica definizione di “frode”, fedele al testo di legge ed alla letterale traduzione di “ computer fraud ”, viene virgolettata nella più classica dizione di “ truffa ”, proprio a voler significare la tendenza giurisprudenziale al rassicurante approdo motivazionale verso fattispecie più tradizionali.

D'altronde, a volersi soffermare sul punto di vista prettamente nominalistico, è interessante considerare come proprio in questi giorni negli Stati Uniti l'Internet Fraud Complaint Center sia stato ribattezzato Internet Crime Complaint Center, con l'intento di meglio e più compiutamente rappresentare la ampiezza della materia e la diffusa eterogeneità dei “ crimes” di cui lo stesso si occupa.

Nell'ambito del tema proposto, più specificamente ci soffermeremo sulla analisi comparativa delle sentenze di legittimità in materia di cd. “frode informatica” con particolare riferimento alla casistica statisticamente più rilevante, ovvero quella relativa alle condotte delittuose in tema di telefonia.

Previo breve excursus sulle norme di legge ivi richiamate, verranno analizzate le rare e specifiche fattispecie pervenute all'esame della Corte di Cassazione con riferimento alle ipotesi delittuose concretamente ritenute ed applicate sia in sede di merito che di legittimità.

Conclusivamente, anche con il conforto di dati tecnici e di casi di cronaca, si tenterà una più specifica delimitazione di codifica nel ns. orientamento del concetto, rivelatosi troppo genericamente onnicomprensivo, della cd. “ frode informatica”.

*(Gennaio 2004 – Riproduzione riservata)*